



Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi dell'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2445** del 30/12/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/00101

OGGETTO: Schema di Regolamento Regionale R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali > Modifiche ed integrazioni."

L'anno 2019 addì 30 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Cosimo Borraccino
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Loredana Capone
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Sebastiano Leo	Assessore	Salvatore Ruggeri
Assessore	Alfonsino Pisticchio		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Pasqua Iacovazzo

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO sanità penitenziaria del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del predetto Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con il R.R. 8 luglio 2016 n. 9, recante "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ", la Regione Puglia ha dato attuazione alle Linee Guida regionali approvate con la DGR n. 1521/2013 ed alla legge 18 agosto 2015, n. 134 " Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie". Con l'atto in parola è stato delineato il modello organizzativo della Rete assistenziale sanitaria e sociosanitaria di servizi e prestazioni per gli ASD, sono stati, definiti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio e l'accreditamento dei servizi della Rete ed, infine, è stato individuato, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, il fabbisogno.

Sull'argomento è successivamente intervenuto il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" prevedendo, all'art. 60, che il Sistema Sanitario Nazionale garantisca agli ASD la diagnosi precoce, la cura ed il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodologie e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Successivamente, anche l'Intesa della C.U. del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU) "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico" ha dato particolare rilievo alla prevenzione ed agli interventi precoci, al potenziamento della rete dei servizi per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale della persona nello spettro autistico ed alla formazione.

Nell'ambito della normativa sopravvenuta, particolare rilievo riveste l'art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, intervenendo sull'art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha espressamente previsto la possibilità che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operino nei servizi e nei presidi socioeducativi e socio-assistenziali nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.

Le segnalazioni delle associazioni di familiari dei soggetti autistici, concernenti la lunghezza delle liste d'attesa e la necessità di un maggiore e più specifico trattamento per i Disturbi in parola, nonché le indicazioni dei rappresentanti della Rete assistenziale dedicata agli ASD relative al crescente fabbisogno di assistenza, hanno indotto anche la III Commissione del Consiglio Regionale, competente per l'Assistenza Sanitaria e i Servizi Sociali, ad elaborare un documento, trasmesso a mezzo pec del 16 luglio 2019, al competente Dipartimento della Giunta Regionale, contenente la proposta di modifiche al Regolamento Regionale 9/2016. Nel predetto documento è stata evidenziata, tra le altre, la necessità di:

- definire un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) specifico per i Disturbi dello Spettro Autistico finalizzato a favorire una multidisciplinare presa in carico integrata con il coinvolgimento attivo della famiglia, della scuola e degli altri servizi che ruotano attorno al paziente;
- di garantire la formazione degli operatori sanitari coinvolti nella Rete assistenziale di cui trattasi.

Quanto a quest'ultimo aspetto già l'art. 94 co. 1 della L.R. n. 67/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", ha previsto che la Regione assegni alle AA.SS.LL. contributi straordinari per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per i professionisti impegnati nell'autismo.

In riferimento al potenziamento della Rete assistenziale, per quanto concerne specificatamente la definizione del fabbisogno da individuare all'esito della fase sperimentale, il competente Servizio regionale, già con nota AOO_183/PROT/11/06/2018/0008407 aveva avviato una ricognizione concernente il fabbisogno dei Servizi e delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie per i disturbi dello spettro autistico. Dai riscontri pervenuti è

emersa la presenza di un elevato numero di pazienti con Disturbo dello spettro autistico costituito prevalentemente da minori.

L'analisi concernente la determinazione del fabbisogno è stata, altresì, affrontata in seno al sottogruppo "NPIA" della Commissione Salute Mentale istituita con DGR 1786/2017 che, nell'incontro del 19 novembre 2018, partendo dalla valutazione dell'utenza in carico ai Centri Territoriali per l'Autismo, ha ipotizzato la necessità del raddoppio del fabbisogno dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi in quasi tutte le province pugliesi, eccezion fatta per la ASI. BAT, ove il fabbisogno necessiterebbe di essere triplicato.

Da quanto rilevato, pertanto, risulterebbe opportuno concentrare l'incremento del fabbisogno su Servizi e Strutture deputate ad accogliere anche minori e, quindi, nello specifico prevedere l'incremento dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. 9/2016 e dei Centri socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del predetto Regolamento regionale.

In merito al quantum, pur prendendo atto delle risultanze delle indagini quantitative sopra riportate, appare opportuno considerare che si tratta di strutture e servizi di nuovo conio le cui procedure autorizzatorie sono ad oggi ancora in corso.

Pertanto, nelle more della ricostituzione Tavolo regionale per l'Autismo, di cui alla DGR n.15212011, competente ad offrire pareri sulla programmazione delle azioni attuative del R.R. 9/2016, al fine di contemperare l'esigenza di offrire una risposta assistenziale più prossima alla domanda espressa con l'opportunità di rinviare ulteriori valutazioni alla messa a regime dell'assetto organizzativo in parola, il competente Servizio regionale, rileva la necessità di apportare modifiche puntuali al testo del R.R. 8 luglio 2016, n. 9 finalizzate a:

- prevedere un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) specifico per i Disturbi dello Spettro Autistico;
- incrementare Servizi e Strutture deputate ad accogliere anche minori dando spazio a esperienze gestionali che non trovato spazio nel precedente fabbisogno.
- procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel comma 4 dell'art. 4 del Regolamento in parola ove è stato erroneamente indicato il n. 100 in luogo di 300.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale a modifica del R.R. n. 9/2016 "Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale", come riportato in allegato A alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente schema di regolamento di modifica del R.R. 30 settembre 2014 n.18, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla PO, dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Socio-sanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

3

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/00404

Oggetto: Schema di Regolamento Regionale R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali > Modifiche ed integrazioni."

- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Di adottare lo schema di Regolamento Regionale di modifica del R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali > Modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante.
- Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 della L.R. 7/2004, come modificato dalla L.R. n. 44/2014.
- Di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 per l'approvazione definitiva del Regolamento.

**Il Segretario della Giunta
della Giunta Regionale**


~~Avv. Silvia Piemonte~~
Dott.ssa Pasqua Iacovazzo

Il Presidente della Giunta
dott. MICHELE EMILIANO



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


La P.O.
(Isabella Di Pinto) 

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo) 

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Giovanni Campobasso) 

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI

(Dr. Vito Montanaro) 

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

~~Avv. Silvia Piemonte~~
Dott.ssa Pasqua Iacovazzo

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/00404

Oggetto: Schema di Regolamento Regionale R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali > Modifiche ed integrazioni."

5:

ALLEGATO A

Il Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" è così modificato ed integrato:

ART. 1

- L'articolo 1 "Livelli assistenziali territoriali specifici per i disturbi dello spettro autistico" è così sostituito:

Art.1

LIVELLI ASSISTENZIALI TERRITORIALI SPECIFICI PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

La Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tenuto conto della legge 18 agosto 2015, n.134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", delle "Linee Guida regionali per l'Autismo", approvate con DGR n.1521 del 2 agosto 2013 "Attuazione dell'Accordo C.U. del 22 novembre 2012. Approvazione Linee Guida regionali per l'Autismo", dell'Intesa sancita con la C.U. 10 maggio 2018 "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico, nonché del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" si articola come di seguito riportato:

- Centri Territoriali per l'Autismo delle ASL (CAT): questi si inseriscono nella organizzazione delle unità operative di NPJA, per i minori e del CSM per gli adulti;
- Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, pubblici e/o privati accreditati, per gli ASD;
- Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell'inclusione sociale e lavorativa per gli ASD;
- Centri di Ricovero e cura per acuti.
- Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.

ART. 2

- All'articolo 2 "NORME GENERALI DELLA RETE DI ASSISTENZA PER GLI ASD", dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

18. La Regione predisporre il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) finalizzato a definire la sequenza di interventi più appropriati all'età ed ai bisogni specifici del paziente. Il percorso, multi-professionale e interdisciplinare, dev'essere declinato sia sul piano clinico che su quello dell'organizzazione e gestione dei servizi.

ART. 3

- Il comma 1 dell'art. 4 è così sostituito:

1. Ogni Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato anche come struttura) può essere attivato, secondo le procedure di cui al successivo art. 10:
 - a) da ciascuna ASL presso il CAT, del quale costituirà nucleo aggregato;
 - b) dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;
 - c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015;
 - d) da enti gestori di strutture sanitarie che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, vale a dire che abbiano gestito strutture extraospedaliere riabilitative accreditate che hanno stipulato contratti con le ASL del territorio regionale da almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - e) da enti gestori di strutture socio-sanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i. ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), per il periodo corrispondente al triennio precedente al 1° gennaio 2020, abbiano inviato - con quota sanitaria a carico delle ASL - soggetti in età evolutiva in numero pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento per i tre anni precedenti al 1° gennaio 2020 ed indipendentemente dalla data di invio da parte dell'UVM;fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL.

- Nel comma 4 dell'art. 4 il numero 100 è sostituito con "300"

- All'articolo 4, dopo il comma 9.5 sono aggiunti aggiunto, in fine, i seguenti commi:



9.6. I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (fisioterapista ex D.M.14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; terapeuta occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000)

9.7. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l'art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull'art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni socio-sanitarie.

9.8. Nell'ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5.

ART. 4

• All'articolo 5 "ART. 60 QUATER DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N.4", dopo il comma 1.8.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1.8.3 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (fisioterapista ex D.M.14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; terapeuta occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000)

1.8.4 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l'art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull'art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni socio-sanitarie.

1.8.5 Nell'ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5

ART. 5

• All'articolo "ART. 57 BIS DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N.4", dopo il comma 1.9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1.10 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (fisioterapista ex D.M.14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; terapeuta occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000)

1.11 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l'art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull'art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni socio-sanitarie.

1.12 Nell'ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5

ART. 5

• L'articolo 9 "DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO" è così sostituito:

1. Il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell'art. 3 ter del Digs n. 502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così determinato:

- almeno n. 1 Centro Territoriale per l'Autismo nell'ambito di ciascuna ASL;
- n. 1,5 Modulo terapeutico-riabilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL;
- n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
- n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.

2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato ai disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.

3. Nell'ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:



- a) i moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all'esercizio o accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) i moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6

• L'articolo 10 "AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO" è così sostituito:

Art. 10

"PARERE DI COMPATIBILITÀ"

1. Al fine di favorire la diversificazione delle esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, non sono ammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto, nell'ambito del territorio regionale, anche un solo parere favorevole di compatibilità per qualunque tipologia di struttura di cui al presente regolamento.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia "Modulo" ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020

ART. 7

• Dopo l'articolo 10 "AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO" è aggiunto il seguente articolo:


Art. 11

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

Per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed, in particolare, alla L. R. 9/2017 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss. mm. ed ii.

Il presente allegato si compone di n. 3 fasciate, inclusa la presente

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso



8H.



Allegato unico alla deliberazione
n. 2445 del 30-12-2019
composta da n. 3 (tre) fasciate

Il Segretario della G.R.

Dott.ssa Pasqua Iacovazzo